

CITTA' DI ERACLEA
Città Metropolitana di Venezia



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE
PALESTRE COMUNALI (L.R. VENETO
N.8/2015)**

Approvata con Delibera C.C. n.46 del 27.07.2017



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE PALESTRE COMUNALI (L.R.Veneto n.8/2015)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di gestione e di utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre di proprietà del Comune, o comunque in disponibilità, a qualsiasi titolo, dello stesso.
2. Gli impianti sportivi della Città di Eraclea e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse volta a valorizzare le strutture destinate allo sport. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
3. Le modalità generali delle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali si uniformano alle disposizioni di Legge nazionali e regionali e sono stabilite dal presente Regolamento.

Art. 2 - Individuazione degli impianti

1. Gli impianti e le attrezzature sportive di proprietà comunale sono costituiti da:
 - a) Impianto sportivo via Largon
 - b) Impianto sportivo via Morosini
 - c) Palazzetto dello sport – via Largon
 - d) Palestrina presso il Palazzetto dello sport
 - e) Palestra annessa alla Scuola Media “L.Da Vinci”
 - f) Palestra annessa alla Scuola Elementare “F.Filzi”

Art.3 - Competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
 - b) la Giunta comunale:
 - classifica gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale e gli impianti con eventuale rilevanza imprenditoriale, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. Veneto n.8/2015 all' art.4, lett.g);
 - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l' utilizzo degli impianti;
 - definisce il canone che l' affidatario/concessionario dovrà versare al Comune;
 - definisce per gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale il contributo che l' Amministrazione potrà erogare all' affidatario a sostegno degli oneri che lo stesso si assume nella gestione dell' impianto;
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed i soggetti che svolgono attività sportive in ordine all'affidamento/concessione, approvando i relativi schemi di convenzioni-tipo;
 - svolge ogni altra competenza specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;
 - c) l'Ufficio competente del Comune, preso atto degli indirizzi amministrativi del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e quanto contenuto nel presente Regolamento, provvede all'assegnazione e al rilascio in gestione degli impianti.



Art. 4 - Destinazione d'uso ed utilizzazione impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali e le relative dotazioni strumentali sono utilizzabili prevalentemente per le pratiche sportive per cui sono stati realizzati, quali esse risultino dai relativi elaborati progettuali e dagli atti di collaudo.

2. L'utilizzo occasionale delle strutture sportive per finalità diverse da quelle della normale destinazione d'uso può essere consentito, oltre che per le ipotesi contemplate al successivo art. 24, in presenza di circostanze eccezionali e previa acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalla legge in relazione alle ragioni di utilizzo. In ogni caso tale evidenza deve conciliarsi con il calendario del normale uso della struttura e non recare pregiudizi di alcun genere.

3. L'impianto sportivo concesso in uso, salvo quanto previsto al comma 2., deve essere utilizzato esclusivamente e solamente dalle società sportive regolarmente autorizzate. Le società non possono in alcun modo cedere a terzi, nè consentire ad altri, l'utilizzo senza preventiva autorizzazione dell'ente.

Art. 5 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per *impianto sportivo*, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per *palestra scolastica*, la palestra annessa alle scuole di proprietà comunale e ubicata nel territorio comunale, concessa compatibilmente alle esigenze scolastiche;
- c) per *spazio sportivo*, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico-motoria di una o più attività sportive;
- d) per *struttura sportiva*, in senso generale gli impianti sportivi e le palestre del territorio comunale;
- e) per *attività sportiva*, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- f) per *assegnazione in uso (concessione)*, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di una struttura sportiva o di uno spazio attrezzato in essa compresa, per lo svolgimento di determinate attività;
- g) per *affidamento in gestione*, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- h) per *impianto a rilevanza imprenditoriale* quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione Comunale;
- i) per *impianto senza rilevanza imprenditoriale* quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- j) per *corrispettivo*, l'importo che l'Amministrazione corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto senza rilevanza imprenditoriale;
- k) per *tariffa*, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

TITOLO II° - DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO E LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

Art.6 - Forme di gestione

1. Gli impianti sportivi della Città di Eraclea possono essere gestiti nelle seguenti forme:
 - a) direttamente dal Comune o da Società "in house";



- b) mediante affidamento in gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e enti di promozione sportiva, nonché a consorzi ed associazioni tra i predetti soggetti (art.25, c.1, L.R.V. n.8/2015);
- c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle modalità di affidamento di cui al successivo art. 7 o che siano stati classificati come impianti a rilevanza imprenditoriale (art.25, c.2, L.R.V. n.8/2015).

Art. 7 – Gestione diretta degli impianti sportivi (art.6, lettera a) – Concessione in uso.

1. Gli impianti sportivi comunali, di cui all'art.2, nel caso di gestione diretta del Comune o di Società "in house", possono essere concessi nelle seguenti forme:

- a) Concessione in uso continuativo, la cui durata sia riferita senza interruzioni a periodi non inferiori al mese e comunque non superiori all'anno sportivo. La richiesta di concessione è effettuata presentando apposita istanza scritta entro il 30 giugno di ogni anno.
- b) Concessione in uso di natura temporanea, la cui durata sia riferita agli altri casi rispetto alla lettera a). La richiesta di concessione è effettuata presentando apposita istanza scritta almeno 30 giorni prima della data o del periodo richiesto e sarà soddisfatta compatibilmente con le eventuali programmazioni già avviate, a seguito di concessioni in uso continuativo.

2. Le concessioni comportano il solo uso dell'impianto assegnato, delle sue pertinenze (spogliatoi, posto per il ricovero delle attrezzature necessarie, parcheggi e, in caso di svolgimento di campionati, anche tribune e infermeria) e delle relative attrezzature; in tal senso il concessionario durante l'uso ne sarà ritenuto "custode".

3. Il concessionario sarà tenuto ad effettuare la necessaria pulizia quotidiana degli impianti concessi in uso.

4. Il concessionario sarà tenuto al versamento delle rispettive tariffe orarie, così come disciplinate annualmente dalla Giunta Comunale e specificate nell'atto di concessione. Il pagamento dovrà avvenire entro il 5 del mese successivo nel caso di "concessione in uso continuativo" ed entro il giorno precedente l'uso effettivo nel caso di "concessione in uso di natura temporanea".

5. Il rilascio della concessione temporanea presuppone il versamento di un deposito cauzionale. Il rilascio della concessione continuativa presuppone il versamento di un deposito cauzionale, di una fidejussione bancaria e l'esibizione di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile.

6. Presso gli impianti le società o associazioni sportive, previo pagamento della relativa tariffa annuale, potranno richiedere l'utilizzo di un locale da destinare a sede operativa (non sede legale). Si precisa che ogni impianto potrà ospitare una sola sede per società o associazione. L'assegnazione della sede avverrà secondo i criteri di cui al comma 2 dell'art.8.

Art.8 – Criteri per l'assegnazione dell'uso degli impianti sportivi

1. Il Comune o la Società in house rilasciano in via preferenziale la concessione in uso degli impianti sportivi a soggetti aventi sede nel Comune di Eraclea, quali in ordine di preferenza:

- 1) Società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. Sarà data priorità ai campionati federali con l'assegnazione di impianti idonei, compatibilmente con la disponibilità e la capienza dei medesimi;
- 2) Associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza scopo di lucro;
- 3) Aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini (solo per concessioni occasionali)



2. L'assegnazione dell'uso degli impianti alle società richiedenti una "concessione in uso continuativo" avverrà secondo i seguenti criteri, aventi tra loro natura sussidiaria (in base all'ordine di priorità di seguito declinato):

- A) Categoria della prima squadra
- B) Numero tesserati iscritti
- C) Numero di ore mensili richieste

3. Laddove a seguito dell'applicazione dei criteri di cui al precedente comma, dovesse risultare una situazione di parità tra i soggetti richiedenti, l'assegnazione degli spazi degli impianti sportivi di via Largon e di via Morosini, avverrà a insindacabile giudizio del Comune o della Società in House, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività sportive e non l'uso esclusivo dell'impianto alle società richiedenti.

4. Le concessioni temporanee potranno essere rilasciate anche ad associazioni residenti in altro Comune, nel caso di richiesta di spazi sportivi non assegnati.

Art.9 – Sospensione e revoca delle concessioni continuative

1. Il Comune o la Società in house può sospendere la validità delle concessioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario, salvo congruo preavviso di almeno 15 giorni.

In caso di sospensione per condizioni climatiche particolarmente avverse, per forza di causa maggiore e inagibilità degli impianti, non sarà dovuto alcun preavviso.

2. La sospensione è disposta altresì per comportamenti scorretti del concessionario e per il mancato rispetto delle scadenze previste per il versamento delle tariffe.

3. La concessione sarà revocata senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo nei seguenti casi:

- A) gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- B) motivi di pubblico interesse o pubblica sicurezza;
- C) morosità nel pagamento delle tariffe d'uso, non sanata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento;
- D) a seguito di danni provocati durante l'uso in caso di mancato ripristino o risarcimento del danno da parte del concessionario;
- E) violazione della concessione d'uso.

Art.10 - Modalità di affidamento a terzi della gestione e dell'uso di impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale (art. 6 lettere b) e c)

1. L'affidamento degli impianti sportivi privi di rilevanza economica e non gestiti direttamente, avviene con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità e nel rispetto dei criteri minimi di cui all'art.26 della L.R.V.n.8/2015.

2. Come stabilito dal comma 2 dell'art.26 della predetta legge, è possibile affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi, qualora ricorra almeno uno dei seguenti **presupposti**:

- a) Presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
- b) Presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.

3. Sia in caso di affidamento in via diretta che in caso di procedura ad evidenza pubblica, potranno essere richiesti all'affidatario nell'avviso di manifestazione di interesse o nel bando di gara, interventi da eseguire a proprie spese sull'impianto oggetto di affidamento.

4. I soggetti sopra indicati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) se associazioni possedere un atto costitutivo e/o statuto in una delle seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata;



- b) praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da affidare;
 - c) perseguire senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
 - d) non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
 - e) non avere pendenze economiche con l'Amministrazione Comunale;
 - f) dimostrare l'affiliazione ad una Federazione sportiva del CONI o ad un Ente di Promozione sportiva.
5. I **criteri minimi** per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi sono i seguenti:
- a) garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione stipulata con l'affidatario, nonché garanzia, assicurata dalle disposizioni dello stesso regolamento secondo i principi di imparzialità ed obbiettività, dell'uso degli impianti da parte di tutti i soggetti che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con il contenuto della convenzione stipulata e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;
 - b) adeguata valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato l'impianto sportivo, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
 - c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
 - d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla preliminare indicazione da parte del Comune del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico, che si intende concedere a sostegno della gestione;
 - e) garanzia delle compatibilità delle eventuali attività ricettive e sociali di interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
 - f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;
 - g) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga o rinnovo della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto, ai sensi della precedente lettera f).
6. La qualità e la rilevanza economica degli investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte, ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo, nonché ai fini della durata della proroga della gestione.
7. Qualora gli interventi migliorativi di cui al comma 5. lettera f) abbiano ad oggetto lavori di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il soggetto gestore è tenuto al rispetto del medesimo decreto legislativo.
8. Per le procedure di cui al comma 6, il soggetto gestore può avvalersi degli uffici tecnici comunali della Città di Eraclea, in qualità di proprietaria del bene.

Art.11 – Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi

1. Sono classificati come impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale gli impianti, che per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono produttivi di utili.

2. La concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente e secondo i criteri minimi di cui al precedente art. 6, comma 5.

3. La concessione di cui al comma 2 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:

- a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
- b) una polizza fideiussoria a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario;
- c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
- d) la riserva per attività sportive agonistiche che hanno specifiche esigenze connesse all'impianto in concessione nonché particolari esigenze specifiche (per attrezzature, orari o spazi) connesse al progetto sportivo proprio.
- e) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi nonché degli oneri relativi all'ordinaria manutenzione;
- f) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.

Art.12 – Modalità per la concessione a terzi di costruzione, rinnovamento e gestione degli impianti sportivi

1. L'Amministrazione Comunale può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, con risorse di quest'ultimi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:

- a) procedure di finanza di progetto (*project financing*);
- b) procedure di concessione di costruzione e gestione privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico privato.

2. In relazione alle procedure di cui al comma precedente, l'Amministrazione deve definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

3. La Giunta Comunale approva il relativo schema di convenzione per la realizzazione, potenziamento e/o riqualificazione e gestione degli impianti fissando contestualmente ogni altro criterio necessario. La concessione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale deve comunque attenersi a quanto previsto dall'art.10 del presente Regolamento. La concessione avrà una durata commisurata al valore degli investimenti consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa, anche oltre alla durata massima prevista dal successivo art.14.

Art.13 – Contenuto specifico della convenzione per la gestione e l'uso degli impianti sportivi

1. I rapporti con gli affidatari, sono regolati da un atto di concessione con i seguenti contenuti minimi:

- a) Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della gestione;
- b) Individuazione degli obblighi dell'affidatario, nonché suddivisione degli oneri gestionali tra il Comune e affidatario stesso, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);
- c) Durata della concessione;
- d) Garanzia della concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo modalità e tempi definiti, nonché garanzia, secondo principi d'imparzialità ed obiettività dell'uso degli impianti da parte di associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario. Inoltre garanzia della compatibilità di eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili nell'impianto, con il normale uso degli impianti sportivi;




- e) Intestazione e pagamento delle utenze a carico dell'affidatario;
 - f) Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti da parte dell'affidatario;
 - g) Gestione delle attività connesse (ristoro e bar, pubblicità e sponsorizzazioni, ecc.);
 - h) Eventuale applicazione e riscossione delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto;
 - i) Piano di utilizzo dell'impianto allegato alla convenzione, che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto, che il gestore può modificare annualmente previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;
 - l) Norme sul personale in servizio: l'affidatario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;
 - j) Piano di conduzione tecnica dell'impianto, che contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto e la nomina di un responsabile tecnico;
 - k) Responsabilità che l'affidatario si assume nella gestione dell'impianto, nonché le garanzie che l'affidatario stesso dovrà dare all'Amministrazione Comunale;
 - l) Forme di controllo da parte del Comune;
 - m) Obbligo per il concessionario di inviare annualmente un rendiconto economico finanziario e una relazione gestionale dell'impianto, contenente l'elenco degli interventi di tipo manutentivo fatti nell'impianto sportivo, i costi sostenuti per le utenze e i servizi per l'acquisto di attrezzature sportive, le attività sportive organizzate direttamente o che si sono svolte all'interno dell'impianto e tutte le entrate relative all'impianto comprese le eventuali quote associative;
 - n) Clausole di decadenza, di recesso e di revoca della gestione;
 - o) Divieto di sub-concessione dell'impianto;
 - p) Responsabile della struttura, responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
2. Il contenuto minimo delle convenzioni potrà essere integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

Art. 14 – Durata della concessione/affidamento

1. La concessione/affidamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, ipotesi b e c dell'art. 6, è di norma pari a tre/cinque anni.
2. Tuttavia la determinazione della durata massima della gestione rispetto a quanto esposto nel comma 1, può avvenire anche ponderando la qualità e l'importanza degli investimenti che costituiscono elemento di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo, nonché ai fini della durata della proroga e/o rinnovo della gestione.

Art. 15 – Obblighi e diritti del concessionario/affidatario

1. La gestione deve essere svolta nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico. Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
2. L'affidatario/concessionario è obbligato ad osservare e a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc, in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto sportivo, ai suoi accessori e quant'altro di proprietà del Comune, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza.
3. L'affidatario/concessionario deve segnalare tempestivamente alla proprietà ogni danno che si sia verificato o che si possa verificare alle strutture e alle attrezzature assegnate.



4. L'affidatario/concessionario non può procedere a trasformazioni, modifiche, migliorie o addizioni degli impianti e delle strutture concessi senza il consenso scritto del Comune, nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

5. Nessuno dei beni mobili e delle attrezzature consegnati dall'Amministrazione Comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

6. L'affidatario/concessionario, previa comunicazione al Comune, può a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario.

7. Tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso sono a carico del concessionario, che risponde della mancata o carente sorveglianza.

8. La gestione non può essere sospesa per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo la causa di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

9. L'affidatario/concessionario si obbliga a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e a gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

10. L'affidatario/concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi.

11. Sono conseguentemente a carico dell'affidatario/concessionario, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella concessione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria.

12. L'affidatario/concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare quando previsto e il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune.

13. All'affidatario/concessionario spetta:

a) l'introito di eventuali tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte dei concessionari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

b) l'utilizzo degli spazi sportivi per l'attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione.

c) l'utilizzo degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;

d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro, previa acquisizione di preventive e specifiche autorizzazioni a norma di legge;

e) lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto nel rispetto della normativa vigente;

f) l'utilizzo dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione del Comune;

g) l'eventuale contributo stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Art. 16 – Norme generali sulla manutenzione

1. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico dell'affidatario/concessionario, secondo le modalità e le caratteristiche definite dal piano di conduzione tecnica allegato alla concessione contenente la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia, di guardiania e di pulizia, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

2. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purchè non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da

parte del concessionario. L'affidatario/concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.

3. Qualora l'affidatario/concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico del Comune, il quale dovrà altresì determinare l'entità del rimborso, se richiesto, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in maniera.

4. Qualora l'affidatario/concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere il ripristino della situazione precedente i lavori, a cura e spese dell'affidatario/concessionario stesso.

5. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale agli affidatari/concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le concessioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

Art. 17- Controllo e rendiconto di gestione

1. Il Comune ha la facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo proprio personale. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extra sportive.

2. A fini notiziari entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'affidatario /concessionario, nella persona del legale rappresentante, trasmette al Comune il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario accompagnato da una relazione illustrativa sull'andamento gestionale e sui risultati ottenuti nelle varie attività.

3. Il Comune può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

Art. 18 - Servizi accessori

1. E' fatto divieto di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi o degli immobili oggetto di affidamento/concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, pubblicità o altri servizi, senza le preventive specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant'altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili.

2. L'affidatario/concessionario può sub-concedere l'esercizio dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub-concessionario.

3. L'Amministrazione Comunale può, nei 60 giorni successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso. In caso di accoglimento, il sub concessionario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

4. I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative, assicurative e sanitarie prescritte dalla legge in materia.

Art. 19 - Revoca della gestione

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella concessione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare la gestione senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo e/o risarcimento.

2. La concessione è altresì revocata dal Responsabile dell'Area competente quando:

a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;



- b) i pagamenti del canone sono effettuati dal concessionario con un ritardo superiore a 2 mesi, fatta salva l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, su proposta dei concessionari, di un piano di rientro;
 - c) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non siano eseguiti nel termine concesso dalla P.A. ovvero secondo le regole dell'arte; a tal ultimo riguardo farà fede la perizia redatta dal comune;
 - d) gli affidatari/concessionari abbiano commesso altre gravi violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. In caso di revoca resta fermo per il concessionario l'obbligo al risarcimento degli eventuali danni, mentre non compete allo stesso alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
 3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse ed in tale eventualità l'affidatario/concessionario nulla possa eccepire e/o pretendere a titolo di indennizzo, risarcimento e/o rimborso spese.

Art. 20 – Sospensione della gestione

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea della gestione qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto sportivo o immobile, dandone comunicazione agli affidatari/ concessionari con un anticipo di almeno di 30 giorni.
2. La sospensione è inoltre prevista quando si verificano condizioni tali da rendere l'impianto sportivo o l'immobile inagibile a insindacabile giudizio degli uffici comunali competenti.
3. Per le sospensioni anzidette nulla è dovuto dal Comune al concessionario, fatta salva la restituzione dei canoni anticipatamente versati per la gestione dell'impianto per il limitato periodo di sospensione e senza diritto da parte dell'affidatario/concessionario a pretendere rimborsi spese, indennizzi, risarcimenti o altro.

Art. 21 - Responsabilità

1. L'affidatario/concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno all'impianto, all'immobile, alle attrezzature, alle pertinenze, a persone, a cose anche di terzi che venissero causati durante la vigenza della concessione in gestione.
2. A garanzia di tale obbligazione l'affidatario/concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con primaria Compagnia o Istituto di assicurazione.

Art. 22 – Riconsegna dell'impianto sportivo

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna dell'intero impianto sportivo all'Amministrazione Comunale.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi e inventariati.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario/ concessionario l'obbligo del risarcimento.

TITOLO III – CONCESSIONE GRATUITA PER FINALITA' DIDATTICHE, SOCIALI, UMANITARIE E DI INTERESSE PARTICOLARE

Art. 23 - Concessione gratuita per finalità didattiche, sociali, umanitarie e di interesse particolare

1. Gli impianti sportivi saranno concessi in uso gratuitamente agli organismi scolastici ubicati all'interno del territorio comunale che organizzano campionati/tornei studenteschi o altre attività scolastiche nel quadro delle attività didattiche ed educative.



2. Le istanze per la concessione gratuita degli impianti sportivi comunali da parte di Associazioni o Enti per finalità sociali, umanitarie o altre finalità valutate di particolare rilevanza e/o interesse da parte dell'ente locale, dovranno essere avanzate almeno 15 giorni prima della data di utilizzo, dai legali rappresentanti degli organismi interessati. Per le manifestazioni aventi finalità esclusivamente umanitarie e/o sociali dovrà essere comprovata, anche attraverso il supporto di idonea documentazione, la sussistenza della richiesta e l'impegno della devoluzione dell'incasso o delle donazioni spontanee per finalità sociali o umanitarie. L'accoglimento di tali istanze sarà subordinato ad un atto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

3. L'organizzazione della manifestazione ed ogni onere di responsabilità, nei casi di cui al precedente comma, rimangono interamente in capo ai richiedenti, che rispondono personalmente del corretto uso degli impianti e del regolare afflusso e deflusso del pubblico e di tutti i servizi e presidi occorrenti per una buona riuscita della manifestazione.

4. Le manifestazioni organizzate direttamente dall'Ente nessun corrispettivo, tariffa e/o spesa potrà essere richiesto dal concessionario.

TITOLO IV - UTILIZZO E CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE

Art. 24 - Criteri di assegnazione

1. Le palestre sono prioritariamente destinate allo svolgimento delle attività didattico-sportive della scuola. Durante l'orario di utilizzo da parte della scuola, gli istituti comprensivi non possono concedere in uso le strutture ad altri soggetti, per attività extracurricolari, senza l'autorizzazione del Comune.
2. Possono richiedere l'uso delle palestre comunali le Associazioni e i Gruppi sportivi e non, che ne facciano espressa richiesta secondo le modalità previste nel regolamento. Al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre da parte della collettività, l'Istituto Comprensivo di Eraclea deve inviare al Comune, all'inizio di ogni anno scolastico, l'orario di utilizzo delle palestre da parte della scuola.
3. Per l'assegnazione delle palestre viene considerato prioritario l'utilizzo continuativo delle stesse nell'anno precedente da parte delle associazioni/gruppi, pur tenendo in considerazione le nuove richieste o quelle di associazioni/gruppi di nuova costituzione.

Art. 25 - Tipologie d'uso delle palestre

1. Per una miglior disciplina d'uso delle palestre comunali si distinguono tre tipologie di utilizzo a seconda della durata:
 - a) "continuativo" quando l'uso delle palestre comunali è richiesto per lo svolgimento di un'attività sportiva per un periodo superiore ai tre mesi in relazione alla stagione sportiva che parte dal 1° ottobre e termina il 15 giugno;
 - b) "temporaneo" quando l'uso continuativo e non delle palestre comunali è richiesto per un periodo non superiore ai tre mesi nella stagione sportiva dal 1° ottobre al 15 giugno o effettuati nei mesi da giugno a settembre;
 - c) "occasionale" quando l'uso delle palestre comunali è richiesto per attività sporadiche anche non sportive, eventi e manifestazioni culturali, convegni.

Art. 26 - Richiesta d'uso delle palestre

1. Per l'utilizzo continuativo delle palestre le associazioni/gruppi devono presentare domanda scritta, indirizzata al Responsabile dell'area, corredata da un programma delle attività da svolgere, l'individuazione delle palestre da utilizzare e l'orario di utilizzazione, secondo il modello allegato al presente regolamento. Tale richiesta deve pervenire entro il 30 giugno di ogni anno, per l'attività da svolgere nella stagione sportiva che inizia il 1° ottobre.

2. Il Responsabile dell'Area:

- valuta le richieste pervenute tenendo conto del criterio di cui all'art. 24;
- verifica l'uso ottimale e razionale delle palestre comunali - concilia i vuoti d'uso creatisi tra le diverse attività e le eventuali sovrapposizioni in accordo con le associazioni richiedenti
- redige il relativo calendario al fine di assicurare l'utilizzo regolare delle palestre comunali.

3. Le associazioni/gruppi interessati che intendono ottenere in via occasionale l'utilizzo delle palestre comunali, nel quadro di un'equa ripartizione delle concessioni, devono presentare regolare domanda scritta (Mod. A) almeno 15 giorni prima dell'uso, al Responsabile dell'Area. Nella richiesta di utilizzo devono essere specificati il giorno, l'ora, la palestra e l'attività in essa effettuata.

4. Tutte le richieste per uso sia continuativo che occasionale, che pervengano successivamente alla redazione del calendario e delle relative assegnazioni, saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle palestre.

Art. 27 - Obblighi degli utilizzatori

1. L'uso delle palestre comunali da parte degli utilizzatori può avvenire solo dopo che il Responsabile dell'Area ha concesso l'autorizzazione.

2. E' fatto obbligo agli utilizzatori di:

- verificare l'integrità e la corretta posizione di tutte le attrezzature ginniche;
- adottare tutte le misure atte a prevenire ed eliminare eventuali forme di pericolo;
- chiudere porte e finestre e spegnere le luci al termine dell'utilizzo delle palestre;
- non far utilizzare ad altri le palestre, pena la revoca immediata dell'autorizzazione;
- usare idonee calzature sportive al fine di non danneggiare il pavimento delle palestre;
- prendere le opportune cauzioni per la sorveglianza durante l'utilizzo per evitare ammanchi di vestiario e/o valori;
- pagare la tariffa ogni trimestre;
- utilizzare la palestra esclusivamente per le attività autorizzate;
- rispettare gli orari di utilizzo autorizzati.

3. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni a cose e a persone derivanti da attività svolte nelle palestre da parte degli utilizzatori .

4. Del corretto uso delle palestre e dell'adempimento degli obblighi sopra citati è unico responsabile il legale rappresentante dell'associazione / gruppo richiedente.

Art. 28 - Tariffe

1. La Giunta Comunale delibera annualmente le tariffe orarie per l'uso delle palestre in base ai consumi e ai costi delle stesse.

2. La Giunta Comunale può deliberare di esentare dal pagamento delle tariffe le attività di carattere sociale e/o sportivo svolte da portatori di handicap, nonché le manifestazioni di carattere socio/educativo/sportivo organizzate da associazioni e gruppi, di volta in volta approvate con apposita deliberazione.

Art. 29 – Pagamenti e cauzioni

1. Il pagamento delle tariffe per l'uso continuativo e temporaneo delle palestre va effettuato trimestralmente con le modalità indicate nell'atto di concessione all'uso.

2. Il mancato pagamento anche di un solo trimestre è causa di revoca della concessione delle palestre.

3. Agli utilizzatori viene richiesto il versamento di una cauzione, a garanzia di eventuali danni, pari a euro 100,00 per palestra, per l'utilizzo continuativo .

4. Al termine dell'utilizzo, viene restituita la cauzione versata. In caso di danni e/o non corretto utilizzo della palestra, la cauzione viene trattenuta quale anticipo sul pagamento totale dei danni.



Art. 30 - Sospensione, rinuncia e revoca

1. La sospensione dell'utilizzo delle palestre, sia oraria che giornaliera, deve essere motivata e comunicata per iscritto, all'Ufficio Sport, almeno tre giorni prima, al fine di ottenere l'esenzione dalla tariffa per mancato utilizzo. La mancata comunicazione della sospensione nei termini sopra indicati, viene considerata come utilizzo e pertanto sottoposta a tariffa.
2. A seguito di una o più violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché del mancato pagamento delle tariffe, il Responsabile dell'Area, sentiti gli organizzatori, provvede a revocare la concessione con effetto immediato, dandone motivata comunicazione agli stessi.
3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare temporaneamente ed eccezionalmente la concessione di spazi già assegnati qualora fossero necessari per lo svolgimento di attività istituzionali o di particolari iniziative promosse o patrocinate dal Comune stesso.

Art. 31 - Verifiche

Il Comune esercita in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, gli accessi alle palestre comunali, per verificare il corretto uso delle stesse.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 – Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Restano in vigore le convenzioni in corso alla data della entrata in vigore del presente regolamento alle condizioni e secondo i tempi nelle stesse stabilite.
3. Resta, altresì, in vigore il tariffario per l'uso degli impianti sportivi comunali deliberato dalla Giunta Comunale sino a quando la stessa Giunta non provveda a modificarlo.



Modello DOMANDA PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI
 Art. 22 del "Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi e delle palestre"

AI SINDACO
 del Comune di Eraclea
 Piazza Garibaldi n.54
 30020 Eraclea VE

...l... sottoscritt.....nat... ail
residente:.....
 (indicare via - n. civico - C.A.P. - località di residenza)
tel.
 e-mail C.F. [] nella sua
 qualità di presidente e/o legale rappresentante del
 (indicare l'esatta denominazione dell'Associazione/gruppo)
 con sede (indicare
 via - n. civico - C.A.P. - località)
tel.
e-mail
 C.F. [] p. IVA []

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- 1) di non avere pendenze economiche con il Comune di Eraclea per l'utilizzo degli impianti sportivi;
- 2) di impegnarsi a saldare le spese per la stagione di cui all'oggetto, assumendo direttamente tale obbligo in qualità di legale rappresentante dell'associazione/gruppo;
- 3) di aver preso visione delle norme del "Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi e delle palestre (L.R.Veneto n.8/2015)" e di impegnarsi a rispettarle.

CHIEDE


- per la stagione sportiva ____/____ di poter utilizzare le palestre di seguito elencate, con il seguente calendario:

- Palestra Scuola Media "L.Da Vinci" _____
- Palestra Scuola Elementare "F.Filzi" _____

- per l'utilizzo temporaneo periodo dal ____ al _____, di poter utilizzare le palestre di seguito elencate, con il seguente calendario:

- Palestra Scuola Media "L.Da Vinci" _____
- Palestra Scuola Elementare "F.Filzi" _____

- per le seguenti attività



(Indicare il tipo di attività sportiva praticata, se per adulti, minori, anziani, giorno/i di utilizzo e rispettivi orari, se iscritti in Federazione o Ente di promozione Sportiva)

DICHIARA

- che l'attività inizierà il giorno _____ e terminerà il giorno _____.
- Sospensione del periodo natalizio: dal _____ al _____ Sospensione del periodo pasquale: dal _____ al _____ Altre sospensioni : dal _____ al _____;
- che le attività non hanno scopo di lucro;
- di esonerare il Comune da ogni forma di responsabilità per danni o molestie a persone e cose comunque derivanti dalla concessione stessa.

Data

Il Presidente / Legale rappresentante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell'art. 13 del Decreto L.gs.vo 30.06.03 n. 196)

Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente, relativa ad un'attività di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato D.Lgs.vo 196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è il Comune di Eraclea, nella persona del Sindaco pro-tempore, e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003.

....., li

Il Presidente / Legale rappresentante